

# Assicurazione complementare BASIC

Condizioni speciali  
Edizione 2007

## Indice

<b>I</b>	<b>Spese di trattamento ospedaliero</b>	<b>2</b>
1	Ricovero in reparto comune in tutta la Svizzera fuori dal cantone di domicilio	2
2	Spese personali	2
<b>II</b>	<b>Disposizioni finali</b>	<b>2</b>
3	Copertura complementare	2
4	Cumulo delle prestazioni	2
5	Durata della copertura assicurativa e termine di disdetta	2

## I Spese di trattamento ospedaliero

---

### Art. 1 Ricovero in reparto comune in tutta la Svizzera fuori dal cantone di domicilio

- 1.1 La CSS prende a carico le spese supplementari di trattamento e di pensione in caso di soggiorno in reparto comune (almeno una notte in una camera con più letti) in un centro ospedaliero pubblico o privato in Svizzera (all'eccezione delle case per anziani medicalizzate e degli stabilimenti medico-sociali), situato fuori dal cantone di domicilio dell'assicurato e riconosciuto nella pianificazione cantonale.
- 1.2 L'assicurato deve scegliere uno stabilimento o un reparto di uno stabilimento corrispondente al tipo di cure di cui ha bisogno.
- 1.3 Le prestazioni non sono versate se la degenza ospedaliera avviene in un reparto diverso da quello comune.
- 1.4 Le prestazioni sono concesse senza limiti di durata.

### Art. 2 Spese personali

La CSS concede un'indennità di CHF 10 al giorno per coprire le spese personali durante il periodo d'ospedalizzazione.

## II Disposizioni finali

---

### Art. 3 Copertura complementare

- 3.1 Le prestazioni garantite nelle presenti condizioni speciali sono versate in aggiunta a quelle previste dall'assicurazione obbligatoria delle cure LAMal.
- 3.2 Tuttavia, tali prestazioni non possono servire a compensare le spese legate alla franchigia e alla partecipazione alle spese imposte dall'assicurazione obbligatoria delle cure LAMal o da un'altra assicurazione complementare.
- 3.3 Il diritto alle prestazioni cessa quando l'assicurato non è più coperto dalla presente assicurazione.

### Art. 4 Cumulo delle prestazioni

Le prestazioni della presente assicurazione complementare non possono essere cumulate a prestazioni simili previste negli altri prodotti d'assicurazione complementare offerti della CSS.

### Art. 5 Durata della copertura assicurativa e termine di disdetta

- 5.1 In deroga agli articoli 6 e 14 delle condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione complementare individuale e 8.2 per l'assicurazione complementare collettiva, l'assicurato può disdire la presente copertura assicurativa per il 31 dicembre di un anno civile tramite preavviso di 3 mesi e a condizione che l'affiliazione alla presente assicurazione sia durata almeno 36 mesi.
- 5.2 Se la presente assicurazione non è disdetta alla fine della prima scadenza, sarà rinnovata per un ulteriore periodo di 12 mesi.